



Comune di Calci

Provincia di Pisa

Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 29.11.18

## **Indice generale**

Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 - Composizione e durata.....	3
Art. 3 - Sindaco e Vicesindaco.....	3
Art. 4 - Competenze.....	3
Art. 5 - Budget annuale.....	4
Art. 6 - Svolgimento delle funzioni.....	4
Art. 7 - Decisioni.....	4
Art. 8 - Richiesta di iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.....	4
Art. 9 - Convocazione.....	4
Art. 10 - Elettorato attivo e passivo.....	5
Art. 11 - Modalità di svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti.....	5
Art. 12 - Campagna elettorale.....	5
Art. 13 - Modifiche al regolamento.....	5
Art. 14 - Entrata in vigore.....	6

## **Art. 1 Finalità**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale organismo di effettiva partecipazione dei ragazzi alla vita del paese.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un luogo dove i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole, elaborare proposte per migliorare il paese in cui vivono, cercare soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo dei compagni di classe, fornire consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale.

La costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi si basa sui principi di partecipazione democratica e favorisce il rafforzamento del legame tra i ragazzi e la comunità.

## **Art. 2 - Composizione e durata**

Il primo anno (a.s. 2018-2019) il Consiglio Comunale dei Ragazzi si compone di 3 rappresentanti (di cui almeno uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile) per ognuna delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado di Calci; sarà eletto entro il 31 gennaio 2019 e rimarrà in carica per un anno, fino all'elezione del successivo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

A partire dal secondo anno (a.s. 2019-2020) il Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà composto da 2 rappresentanti (uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile) per ognuna delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di Calci; sarà eletto entro il 30 novembre e rimarrà in carica due anni, fino all'elezione del successivo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

## **Art. 3 - Sindaco e Vicesindaco**

Nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi, convocata dal Sindaco del Comune, i Consiglieri dei Ragazzi procedono all'elezione del Sindaco dei Ragazzi a scrutinio segreto. E' eletto Sindaco dei Ragazzi il consigliere più suffragato e, nel caso di parità, si procede al sorteggio.

Il consigliere dell'altro sesso, che segue nelle preferenze quello eletto a Sindaco, viene nominato Vicesindaco dei Ragazzi e sostituisce il Sindaco in caso di assenza.

In caso di decadenza del Sindaco dei ragazzi, il Consiglio dei Ragazzi procede alla nomina del sostituto con le stesse modalità.

## **Art. 4 - Competenze**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si occupa di:

- ambiente;
- cittadinanza attiva e aggregazione;
- sport;
- cultura;
- politiche giovanili.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge attività propositiva nei confronti degli organi istituzionali del Comune.

### **Art. 5 - Budget annuale**

Annualmente l'Amm.ne Comunale di Calci mette a disposizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi un budget, per la realizzazione delle attività di cui all'art. precedente.

### **Art. 6 - Svolgimento delle funzioni**

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.

L'ordine del giorno del Consiglio Comunale dei Ragazzi è predisposto dal Sindaco dei Ragazzi.

Cinque consiglieri dei ragazzi possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo Consiglio dei Ragazzi, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

### **Art. 7 - Decisioni**

Le decisioni prese dal Consiglio dei Ragazzi sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate dall'insegnante individuata nell'ambito della scuola secondaria di 1° grado di Calci o da un suo delegato, che assiste alla seduta, e sottoposte al Sindaco del Comune, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti espresso in forma palese.

In caso di parità, prevale il voto del Sindaco dei Ragazzi.

### **Art. 8 - Richiesta di iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale**

Il Sindaco dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco del Comune (in qualità di Presidente del Consiglio) di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale un preciso argomento per la relativa discussione.

Il Sindaco del Comune, su parere della commissione consiliare competente in materia, decide se inserire la proposta di deliberazione all'ordine del giorno o darne comunicazione al Consiglio Comunale, informandone il Sindaco dei Ragazzi.

### **Art. 9 - Convocazione**

Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi si tengono nella sala consiliare del Municipio.

I Consiglieri sono convocati dal Sindaco dei Ragazzi, secondo le modalità individuate in accordo con l'insegnante incaricata nell'ambito della scuola secondaria di 1° grado di Calci.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno due volte, ogni anno scolastico.

### **Art. 10 - Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado di Calci. L'elettorato passivo il primo anno spetta a tutti gli studenti delle classi seconde; dal secondo spetta agli studenti delle classi prime e seconde.

### **Art. 11 - Modalità di svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti**

La costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi avviene come segue.

Ogni classe costituisce collegio elettorale.

L'elezione si svolge a scrutinio segreto su base collegiale.

Hanno diritto di voto tutti i componenti della classe. Ogni votante esprime due preferenze, una per un candidato di sesso maschile ed una per un candidato di sesso femminile.

Il primo anno, ogni collegio elegge 3 rappresentanti (di cui almeno uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile). Si procede allo spoglio compilando una graduatoria maschile ed una femminile. Sono eletti i primi delle due graduatorie ed il secondo più votato. In caso di parità si procede al sorteggio.

A partire dal secondo anno, sono eletti 2 rappresentanti (uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile). Sono eletti i due candidati, uno di sesso maschile ed uno di sesso femminile, maggiormente votati. In caso di parità il Consigliere è individuato mediante sorteggio.

Qualora si ritirino dei Consiglieri durante la vigenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, subentrerà il primo dei non eletti nel collegio (del sesso corrispondente a quello dimissionario).

Le operazioni elettorali sono svolte da un seggio di tre persone, composto da un presidente e due scrutatori. Il presidente è l'insegnante presente nella classe al momento delle elezioni. Gli scrutatori sono nominati dal presidente tra gli alunni non candidati alle elezioni. Il seggio si costituisce prima delle operazioni di voto.

I risultati delle elezioni sono trasmessi al Sindaco ed al Consiglio del Comune.

Il Sindaco dà lettura del risultato delle elezioni nel corso del Consiglio Comunale aperto alla presenza degli eletti.

### **Art. 12 - Campagna elettorale**

Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed elettori nell'ambito del proprio collegio, attraverso audizioni o dibattiti, nelle forme e sedi che riterranno più opportuni e compatibili con le attività didattiche.

### **Art. 13 - Modifiche al regolamento**

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi al Sindaco e successivamente deliberate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune, nella sezione "Regolamenti", sino a quando non sarà revocato o modificato.